



**Nuovo Codice  
PILLOLE**

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**  
**Art. 193 – Finanza di Progetto**  
**Correttivo**

**INIZIATIVA PRIVATA:**  
Interventi previsti o non  
nella Programmazione  
dell'Ente

**INIZIATIVA PUBBLICA:**  
Interventi inseriti nella  
Programmazione  
dell'Ente

**INIZIATIVA PRIVATA:**  
  
**2 Modalità**

**1° Modalità:**

- Manifestazione di Interesse
- Pubblicazione delle informazioni sul sito Amm. Trasparente

**2° Modalità:**

- Presentazione diretta di una proposta

**DOCUMENTAZIONE  
LIGHT**  
(ALL. I.7 ART. 6-BIS E  
4-BIS)

### Per le concessioni di lavori (ART. 6-BIS)

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
- c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;
- d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
- e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
- f) cronoprogramma.

### Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati: (ART. 4-BIS)

- a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
- b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi

del...

**INIZIATIVA PUBBLICA:**  
Interventi inseriti nella  
Programmazione  
dell'Ente


**INIZIATIVA PRIVATA:**

2 Modalità

informazioni  
Amm. Trasparente

2° Modalità:  
- Presentazione diretta di  
una proposta

**DOCUMENTAZIONE  
LIGHT**  
(ALL. I.7 ART. 6-BIS E  
4-BIS)



UNIONE EUROPEA



Ministero delle Attività Produttive



**PARTENARIATO PUBBLICO-  
PRIVATO CONTRATTUALE**

**PARTENARIATO PUBBLICO  
PRIVATO SOCIALE**



## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **I principi generali**

(Art. 174)

Rapporto contrattuale di lungo  
periodo finalizzato al  
perseguimento di un interesse  
pubblico




## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **I principi generali**

(Art. 174)

Fabbisogno finanziario coperto in misura significativa dall'operatore privato, che coerentemente deve assumere il relativo rischio operativo



## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **I principi generali**

(Art. 174)

Realizzazione e gestione dell'iniziativa in capo all'operatore privato, mentre all'ente pubblico spetta il compito di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione



## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **I principi generali**

(Art. 174)

**Rischio operativo connesso alla  
realizzazione dei lavori e alla  
gestione del servizio in capo  
all'operatore privato**



EUROPEAN  
UNION  
EUROPEAN COMMISSION  
EUROPEAN PARLIAMENT



GOVERNAMENTO ITALIANO  
Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti

ITALIAE



UNIONE EUROPEA



Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti




## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **I principi generali**

(Art. 174)

Nelle operazioni di Ppp il ruolo fondamentale è demandato al privato, che deve partecipare al reperimento delle risorse finanziarie, realizzare e gestire l'iniziativa e assumerne il rischio operativo




# **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

## **Le caratteristiche**

### **OPERE SOCIALI (FREDDE)**

**MERCATI RIONALI**  
**SCUOLE**  
**ISTITUTI PENITENZIARI**  
**CENTRI SPORTIVI  
COMUNALI**  
**UFFICI PUBBLICI**

**ASILI NIDO**  
**OSPEDALI**  
**RESIDENZE ASSISTITE**  
**OSTELLI**



# **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

## **Le caratteristiche**

**OPERE SOCIALI  
(FREDDE)**

**I RICAVI DI GESTIONE  
PROVENGONO PRINCIPALMENTE  
DAL CANONE PAGATO  
DALL'ENTE CONCEDENTE**

## I TIPI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

**FINANZA DI PROGETTO**

**LOCAZIONE FINANZIARIA**

**CONTRATTO DISPONIBILITÀ**

**CONCESSIONE:**

- COSTRUZIONE E GESTIONE;
  - DI SERVIZI


QUALUNQUE ALTRA PROCEDURA DI  
REALIZZAZIONE IN PARTENARIATO DI OPERE O  
SERVIZI CHE PRESENTI LE CARATTERISTICHE DI  
CUI AI CONTRATTI PRECEDENTI

# I contratti di ppp



## OPERE FREDDI

- sono opere in cui la funzione sociale è assolutamente predominante
- non prevedono flussi di cassa o ammortamenti determinanti per il *payback* degli investitori



## OPERE CALDE

- opere per le quali è possibile applicare un prezzo del servizio
- con intrinseca capacità a generare flussi di cassa attraverso ricavi per coprire i costi di investimento e remunerare il capitale investito.
- opere cd. *self liquidating* in cui si prevede il pagamento di tariffe da parte dell'utente fruitore del servizio



## OPERE TIEPIDE

- pur avendo la capacità di generare reddito sono opere che non producono ricavi di utenza tali da ripagare interamente gli investimenti e rendendo necessario un contributo pubblico per l'esecuzione

## Le opere fredde (o cosiddette «opere sociali»)

Opere che per complessità, entità dell'investimento e tipologia di servizi offerti prevedono un forte contributo pubblico ed un rendimento limitato.

Si tratta di infrastrutture che in prevalenza svolgono la propria attività in favore delle pubbliche amministrazioni e che solo in parte possono prevedere ricavi generati da servizi offerti direttamente ad utenti privati e clienti finali



- Uffici Pubblici



- Housing Sociale



- Scuole

## OPERE FREDDE

## IL CONTRIBUTO PUBBLICO

LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA È PRESSOCCHÈ PREVALENTE

IL RISCHIO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE (RISCHIO DI DISPONIBILITÀ) DEVE RIMANERE IN CAPO AL CONCESSIONARIO

**IL CONTRIBUTO PUBBLICO  
COPRE GENERALMENTE UNA  
QUOTA PARTE  
DELL'INVESTIMENTO INIZIALE E  
TALVOLTA SI PUÒ  
PREVEDERE IN AGGIUNTA UN  
CONTRIBUTO IN CONTO  
GESTIONE PER TUTTA LA  
DURATA DEL CONTRATTO**

## IL RISCHIO DI DISPONIBILITA'

### DEFINIZIONI


RISCHIO LEGATO ALLA  
PERFORMANCE DEI SERVIZI CHE IL  
PARTNER PRIVATO DEVE RENDERE

(DECISIONE 11 FEBBRAIO 2004  
EUROSTAT)


RISCHIO LEGATO ALLA CAPACITÀ,  
DA PARTE DEL CONCESSIONARIO,  
DI EROGARE LE PRESTAZIONI  
CONTRATTUALI PATTUITE, SIA PER  
VOLUME CHE PER STANDARD DI  
QUALITÀ PREVISTI

**I RICAVI DI GESTIONE  
PROVENGONO  
PRINCIPALMENTE DAL  
CANONE PAGATO DALL'ENTE  
CONCEDENTE**

## IL RISCHIO DI DISPONIBILITA'



## IL RISCHIO DI DISPONIBILITA'



**IL CONCESSIONARIO DEVE  
SOPPORTARE IL RISCHIO  
OPERATIVO DAL LATO DELL'OFFERTA**

## IL RISCHIO DI DISPONIBILITA' OVVERO IL RISCHIO OPERATIVO DAL LATO DELL'OFFERTA

### RISCHIO OPERATIVO

- NON E' GARANTITO IL RECUPERO DEGLI INVESTIMENTI
- LE DINAMICHE DI MERCATO POSSONO COMPORTARE PERDITE IMPORTANTI PER L'OPERATORE ECONOMICO
- LA RIDUZIONE DEL CANONE DI DISPONIBILITA' DEVE ESSERE COSI' SIGNIFICATIVA DA COMPORTARE, POTENZIALMENTE, PERDITE IMPORTANTI PER L'OPERATORE ECONOMICO
- L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE NON DEVE CONDIZIONARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE ECONOMICA

## IL CANONE DI DISPONIBILITA' *VERSUS* IL RISCHIO DI DISPONIBILITA'

CANONE DI DISPONIBILITA'

NATURA


CARATTERISTICHE

IMPUTAZIONE CONTABILE


MEDIANTE IL CANONE DI DISPONIBILITA' VIENE REMUNERATO UN SERVIZIO: PER QUESTO MOTIVO ESSO DEVE ESSERE UNITARIO (CIOE' NON SCORPORATO IN UNA PARTE CHE REMUNERA L'INVESTIMENTO E UN'ALTRA CHE RIPAGA LA GESTIONE)



IL CANONE NON E' FISSO E INVARIABILE. E' AUTOMATICAMENTE RIDOTTO SE LA DISPONIBILITA' DEL BENE O DEL SERVIZIO E' SCARSA O ASSENTE. LE RIDUZIONI DEVONO ESSERE SIGNIFICATIVE IN MODO TALE INCIDERE IN MANIERA SOSTANZIALE SULL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO



**QUALI OPERE  
FINANZIARE CON UNA  
CONCESSIONE?**






**QUALI OPERE  
FINANZIARE CON UNA  
CONCESSIONE?**



**UN ASILO  
NIDO!**





## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **Le caratteristiche**

## **SERVIZI PER L'INFANZIA: L'ASILO NIDO DIVERSE MODALITA'**

- 1) MEDIANTE UN APPALTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO LA CUI STRUTTURA E' DI PROPRIETA' PUBBLICA (IL CORRISPETTIVO E' FISSO E INVARIABILE)**
- 2) CON UN CONTRATTO DI DISPONIBILITA' (PPP) CON CANONE DI DISPONIBILITA' VARIABILE CHE PRESUPPONE LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' PRIVATA**
- 3) CON UN CONTRATTO DI CONCESSIONE (PPP) SE E' PREVISTA SIA LA COSTRUZIONE CHE IL SERVIZIO DI DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE POST COSTRUZIONE, E LA GESTIONE DEL SERVIZIO. IL TUTTO REMUNERATO ATTRAVERSO IL CANONE DI**



**QUALI OPERE  
FINANZIARE CON UNA  
CONCESSIONE?**



**UN  
MERCATO!**





MERCATO COMUNALE «TESTACCIO»



Inaugurazione



L'intervento è stato suddiviso in tre parti funzionali: Mercato, il Viale e i Servizi Commerciali, Pubblici e abitativi. Dopo i primi lavori di scavo da parte della Sovrintendenza archeologica è emerso come il sottosuolo fosse ricco di reperti archeologici risalenti fino all'epoca romana: l'area interessata dal progetto era già sede di un mercato romano, oltre duemila anni fa. Pertanto è stato deciso di abbracciare in pieno i ritrovamenti archeologici attraverso la possibilità di costituire un museo/area archeologica e introducendo nella stessa area mercatale di un'apertura con lo scopo di osservare dall'alto le antiche rovine.

Anno

1997

2003

2006

2012



Antico mercato romano



Mercato in Piazza Testaccio

Progettazione partecipata: studio sul mercato con il supporto della Camera di Commercio di Roma e delle associazioni di categoria

Project financing Testaccio  
Inizio Lavori




Inizio Lavori Nuovo Mercato



**QUALI OPERE  
FINANZIARE CON UNA  
CONCESSIONE?**

**UN CENTRO  
POLIFUNZIONALE!**





«EX DEPO»



Il progetto prevedeva il recupero del manufatto storico (ex officina meccanica ATAC) per le parti originali, la realizzazione di un parcheggio interrato e di uno pubblico al piano strada, una piazza espositiva con bookshop, una piazza-sculture garden, e alcune attività compatibili con il centro culturale.

La previsione del project financing dimostra che la fruizione pubblica può essere compatibile con la gestione privata di una parte del bene culturale.





«PALAZZO MERULANA»

Nel 2018, l'imponente struttura in stile umbertino, ex Ufficio di Igiene di proprietà del Comune di Roma, dopo anni di abbandono, è stato recuperato grazie ad un'operazione di project financing diventando uno spazio per la produzione di eventi culturali e musicali, promozione e alla diffusione della produzione audiovisiva, mostre ed esposizioni.

Palazzo Merulana si articola su quattro piani, per una superficie di 1.800 mq.  
 Al piano terra la Sala delle Sculture è uno spazio ad accesso libero che ospita la parte scultorea della collezione e il Culture Concept Store, servizi informativi, di biglietteria, bookshop e caffetteria;  
 Il Salone, al secondo piano, ospita un primo spazio espositivo permanente, la Galleria del terzo piano ospita la parte più contemporanea della collezione, oltre ad essere allestito di volta in volta con mostre temporanee.  
 La Sala Attico e la terrazza sono spazi polifunzionali, per iniziative culturali ed eventi privati.

1929

Anni '70

2016-2018

Ufficio Igiene



Abbandono e parziale demolizione



Recupero e Restauro



## LE CONNESSIONI TRA LA CONCESSIONE E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

La concessione è un mezzo per valorizzare il patrimonio immobiliare **DIRETTAMENTE** se il bene viene recuperato per svolgere la sua funzione originaria (un asilo nido) **INDIRETTAMENTE** se il bene viene utilizzato in funzione accessoria rispetto al bene pubblico principale che si intende realizzare o recuperare

Sulla natura della partecipazione pubblica in una operazione di concessione:

- FINANZIARIA
- IMMOBILIARE

Ci sono tre categorie di beni immobili:

- 1) Beni immobili nella disponibilità dell'ente;
- 2) Beni immobili che possono essere espropriati;
- 3) Beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico;

Per i beni immobili di cui ai punti 1) e 2) deve esistere una relazione funzionale con l'opera principale. Tale caratteristica non è richiesta per i beni immobili di cui al punto 3).

## LE CONNESSIONI TRA LA CONCESSIONE E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

### art. 177 D. Lgs 36/2023 «EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO»:

L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio

D.Lgs 36/2023 - Art. 177

**COMMA 2** Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario

**COMMA 6** Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.

## LE CONNESSIONI TRA LA CONCESSIONE E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

**Nel caso di opere cosiddette "calde" (RISCHIO DI DOMANDA) la concessione di costruzione e gestione consente di realizzare o recuperare opere pubbliche necessarie per erogare un servizio (gestione).**

**In questo caso ci si trova di fronte ad una valorizzazione DIRETTA del Bene**

**Nel caso di opere "tiepide" o "fredde", attraverso lo strumento della concessione, ci si trova di fronte ad una valorizzazione INDIRETTA del bene pubblico, funzionale alla realizzazione dell'opera principale**

Sono "tiepide" quelle opere che sottintendono una gestione di un servizio i cui flussi di cassa (RISCHIO DI DOMANDA ASSOCIATO A TARIFFE DI TIPO SOCIALE) solo in parte riescono a ripagare i costi di realizzazione e quelli di gestione: in questo caso è necessario prevedere una compartecipazione pubblica

Per le opere "fredde" la partecipazione pubblica è pressoché prevalente, fermo restando il rischio economico finanziario di gestione (RISCHIO DI DISPONIBILITA') che deve rimanere in capo al concessionario

**COME DETERMINARE  
LA “CONGRUITÀ” DEL  
BENE CHE SI METTE IN  
GIOCO?**



## LE CONNESSIONI TRA LA CONCESSIONE E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE



UN ESEMPIO: OPERA PUBBLICA E OPERA ACCESSORIA (1° e 2° CATEGORIA DI BENI)

Il Comune di ..... predispone un Bando con il quale richiede la realizzazione di una o più opere pubbliche...

### PRECONDIZIONE:

La gestione della sola opera pubblica determina un VAN dei flussi di cassa < 0

*Il Codice dei Contratti prevede che il soggetto concedente possa assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione anche mediante un "Prezzo". A titolo di Prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili ...*

## Differenza tra canone disponibilita' e contributo (prezzo)

**272 milioni di euro** volti a supportare promotori privati e PPP che parteciperanno ai progetti per il risanamento urbano e uno sviluppo economico più inclusivo all'interno dei Piani Integrati Urbani

### OBIETTIVI

Effetto leva sugli investimenti grazie alla commistione tra capitale pubblico e soggetti privati

### RIGENERAZIONE URBANA

investimenti tesi al miglioramento delle aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, creazione di nuovi servizi alla persona e riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili

# IL FONDO DI RESILIENZA ITALIA

Accordo di Finanziamento BEI-MEF per investimenti che promuovano la transizione verde e la trasformazione digitale


**272 milioni di euro** volti a supportare promotori privati e PPP che parteciperanno ai progetti per il risanamento urbano e uno sviluppo economico più inclusivo all'interno dei Piani Integrati Urbani

## OBIETTIVI

Effetto leva sugli investimenti grazie alla commistione tra capitale pubblico e soggetti privati

## RIGENERAZIONE URBANA

investimenti tesi al miglioramento delle aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, creazione di nuovi servizi alla persona e riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili




## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **La Programmazione**

(Art. 175)

Programma triennale ad hoc, in cui siano indicate le esigenze pubbliche che possono essere soddisfatte attraverso operazioni di Ppp.

A questo programma triennale si affianca la valutazione preliminare di fattibilità e convenienza delle singole operazioni (comma 2). Anche se non è ben chiaro se tale valutazione debba necessariamente precedere l'inserimento nel programma triennale –come sembrerebbe logico – ovvero possa intervenire anche in un momento successivo, al fine di dare concretamente avvio all'operazione di Ppp già inserita nel programma triennale




## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **La Programmazione**

(Art. 175)

La valutazione preliminare è destinata a verificare l'idoneità del progetto ad essere finanziato con risorse private, nonché a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici e a indicare la corretta allocazione del rischio operativo. Inoltre deve verificare la capacità di indebitamento dell'ente concedente e la relativa disponibilità di risorse nel bilancio pluriennale




## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **La Programmazione**

(Art. 175)

Nel caso di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato di importo superiore a 10 milioni di euro è previsto che la valutazione preventiva sia sottoposta al parere preventivo, ancorchè non vincolante, del Dipe-Presidenza del Consiglio di Ministri e della Ragioneria generale dello Stato-Mef




## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **La Concessione**

(articoli da 176 a 195)

Il contratto di concessione rappresenta la figura tipica di attuazione delle operazioni di PPP – è contenuta agli articoli da 176 a 195, componendosi di diverse parti: principi generali, procedure di aggiudicazione, esecuzione, finanza di progetto.




## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE**

### **La Concessione**

(articoli da 176 a 195)


Rischio relativo alla domanda e rischio relativo all'offerta. Il rischio dal lato della domanda è definito come quello associato alla domanda effettiva di lavori e servizi oggetto della concessione. Il successivo comma 4 fa riferimento, per identificare questa fattispecie, all'ipotesi in cui l'ente concedente non prevede la corresponsione di alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo, cosicché il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dal concessionario dipende esclusivamente dalla domanda dei beni o dei servizi offerti.



# PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO CONTRATTUALE COME AFFIDARE UNA CONCESSIONE?

## 1° DISTINZIONE:

- SOPRA SOGLIA
- SOTTO SOGLIA



# PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE

COME AFFIDARE UNA CONCESSIONE?

- SOPRA SOGLIA

....MA COME SI DETERMINA LA  
SOGLIA IN UNA CONCESSIONE






## PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE


### ART. 179

1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.



## **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE COME AFFIDARE UNA CONCESSIONE SOPRA SOGLIA? IL BANDO (ART. 182)**

- PER LA COMPILAZIONE OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO IV.1
- INDICARE I REQUISITI TECNICI E FUNZIONALI CHE DEFINISCONO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I LAVORI O I SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ALLEGARE LO SCHEMA DI CONTRATTO E IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
- IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEVE ASSICURARE ADEGUATI LIVELLI DI BANCABILITÀ, INTENDENDOSI PER TALI LA REPERIBILITÀ SUL MERCATO FINANZIARIO DI RISORSE PROPORZIONATE AI FABBISOGNI, LA SOSTENIBILITÀ DI TALI FONTI E LA CONGRUA REDDITIVITÀ DEL CAPITALE INVESTITO. I BANDI POSSONO ANCHE RICHIEDERE CHE LE OFFERTE SIANO CORREDATE DA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DELL'ISTITUTO FINANZIATORE



# PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO CONTRATTUALE

Art. 185

Concessioni, con il nuovo  
codice gara anche sul progetto  
di fattibilità




## PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE SOTTO SOGLIA

Art. 187

(Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

**Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.**




## PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO CONTRATTUALE SOTTO SOGLIA


Art. 187

(Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea)

**Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.**



# **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE**




**PARTENARIATO PUBBLICO  
PRIVATO SOCIALE**

**NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

**Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)**

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal [Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017](#).



## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE**

### **NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Affidamenti - Articoli da 127 a 131

*Gli articoli da 127 a 131 disciplinano  
l'affidamento dei servizi sociali e di  
quelli ad essi assimilati.*



## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

### **Articolo 127**

#### **Affidamenti - SOPRA SOGLIA**

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del codice, per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni appaltanti procedono alternativamente:
  - a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E;*
  - b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.**
- 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando è utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 76, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.*
- 3. L'avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera G. È possibile raggruppare gli avvisi su base trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.*
- 4. I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei settori speciali di cui al presente articolo all'articolo 173 contengono le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.*
- 5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 164.*



## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articolo 127

Affidamenti - SOPRA SOGLIA

Per la procedura di affidamento si può scegliere fra:

- 1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione periodico
- 2) pubblicazione di un bando
- 3) Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, al ricorrere delle relative condizioni



## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articolo 128

Affidamenti - SOPRA SOGLIA

### **Servizi alla persona**

- a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;**
- b) servizi di prestazioni sociali;**
- c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative**




## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articolo 128

Affidamenti - SOTTO SOGLIA

### **Servizi alla persona**

**Agli affidamenti dei servizi alla persona di importo inferiore alle soglie europee non trova applicazione il principio di rotazione, in quanto ritenuto contrastante con il principio di continuità dei servizi.**




## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articolo 128  
Affidamenti

**4. In applicazione dell'articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.**


*Il riferimento è, pertanto, in primo luogo agli strumenti di programmazione e di pianificazione sociale, variamente denominati, previsti e disciplinati dalla disciplina regionale in attuazione della legge n. 328/2000*



**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE  
NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articoli 61 e 134  
Affidamenti

# I partenariati sociali e culturali



UNIONE EUROPEA



## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articoli 61

### **I partenariati sociali**

Coerenza con la direttiva 24/2014/UE, che, fin dal considerando n. 2, chiarisce come gli appalti pubblici siano il mezzo per una «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» che debba tendere anche al «conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale». In quest'ottica «lavoro e occupazione contribuiscono all'integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti» (Considerando n. 36).

In questa logica si mantiene l'ampliamento dei soggetti a cui riservare le procedure di gara: da un lato, le imprese sociali, le cooperative e i loro consorzi, dall'altro qualsiasi altra impresa che  
impieghi

nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto almeno il 30% composto da lavoratori  
disabili o  
svantaggiati”.



UNIONE EUROPEA



## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Articoli 61

### **I partenariati sociali**

**Tutte le volte in cui le stazioni appaltanti decidano di indire procedure riservate per l'affidamento di contratti pubblici finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate – sia la disciplina statale (legge n. 381/1991) e regionale in materia di cooperative sociali, che quella in materia di imprese sociali (d. lgs. n. 112/2017).**



## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Art. 134. (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

### **I partenariati culturali**

La disposizione si occupa della collaborazione tra pubblico e privato nello svolgimento di attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, di regola svolte nelle forme della sponsorizzazione e del partenariato.

Nell'ottica di una maggiore tutela e valorizzazione dei beni culturali, il comma 2 del testo proposto prevede la possibilità che l'attivazione di forme speciali di partenariato sia estesa anche ai beni culturali mobili, oltreché agli immobili



## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Art. 134. (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

### **I partenariati culturali Contratti gratuiti e Speciali forme di partenariato**

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

- 1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.**
- 2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.**
- 3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.**




## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Art. 134. (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

### **I partenariati culturali Contratti gratuiti e Speciali forme di partenariato**

Ai sensi dell'art. 2 (Definizione dei contratti) dell'Allegato I.1 (Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) al Codice, i "contratti a titolo gratuito" (lett. g) sono "i contratti in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti".

**Differenza rispetto alle speciali forme di partenariato, previste e disciplinate dall'art. 134 (secondo comma), coerentemente con la disciplina di settore, ovverosia il d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm., in tema di tutela e valorizzazione dei beni culturali, e, ove esistenti, delle relative leggi regionali.**



## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

Art. 134. (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

### **I partenariati culturali Come si attiva un partenariato**

La stazione appaltante pubblica un avviso per un periodo minimo di trenta giorni, nel quale rende nota la volontà dell'ente pubblico di acquisire proposte da parte di partner, interessati alla valorizzazione e alla gestione del bene culturale, o – in alternativa – si rende noto di aver accolto una proposta presentata da partner per la valorizzazione e la gestione di beni culturali con invito ai soggetti interessati a presentare proposta alternativa o migliorativa. La disposizione chiarisce, infine, le disposizioni del codice applicabili, fra le quali quelle relative ai requisiti degli esecutori, quelle sulla qualificazione degli operatori economici, nonché quelle sulla qualificazione dei progettisti.

**E' SEMPRE NECESSARIO UN PROGETTO**



## I SERVIZI SOCIALI

### NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCORRENTE

Le Regioni sono titolari della potestà legislativa esclusiva residuale in materia di «servizi sociali»; nel rispetto della materia della «tutela della concorrenza», invece riservata in via esclusiva allo Stato, esse possono «organizzare» le forme di erogazione dei servizi secondo specifiche modalità:

- a) autorizzazione ed accreditamento (Regione Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania);
- b) co-progettazione (Lombardia, Emilia – Romagna, Lazio, Campania);
- c) patti di sussidiarietà (Liguria);
- d) diritto di scelta dell'utente e titoli di spesa (RSA Regione Toscana).



## I SERVIZI SOCIALI CODICE TERZO SETTORE

**Il CODICE non esaurisce tutte le MODALITA' di programmazione, progettazione, affidamento ed erogazione dei servizi sociali, ma occorre far riferimento alle seguenti ulteriori forme:**

- 1) autorizzazione/accreditamento**
- 2) co-progettazione**
- 3) convenzioni dirette con Associazioni**
- 4) sovvenzioni (disciplina sugli aiuti di Stato).**



## I SERVIZI SOCIALI CODICE TERZO SETTORE


**La co-progettazione poggia su basi normative:**

**legge n. 328/2000 e ss. mm.;**

**D.P.C.M. 30 marzo 2001;**

**legislazione regionale ed atti regolamentari;**

**D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore)**




## I SERVIZI SOCIALI

### CODICE TERZO SETTORE

#### Art. 55. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.




## I SERVIZI SOCIALI

### CODICE TERZO SETTORE

#### Art. 56. Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
- 3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.



## PARTENARIATO PUBBLICO

### PRIVATO SOCIALE

#### NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Art. 201. (Partenariato sociale)

**1. Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:**

a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;


b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

**2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.**

**3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.**

**4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**



## **PARTENARIATO PUBBLICO**

## **PRIVATO SOCIALE**

## **NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

CERTEZZA GIURIDICA A  
FIGURE NEGOZIALI IDONEE  
A REALIZZARE INTERESSI  
GENERALI O ATTIVITÀ UTILI  
PER LE COLLETTIVITÀ  
TERRITORIALI DI  
RIFERIMENTO, AD  
ESEMPIO PER L'USO DEI  
BENI COMUNI

CON ATTO GENERALE SI DEVONO  
DISCIPLINARE I CRITERI E LE  
CONDIZIONI, NONCHÉ I MODI DI  
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE  
DEI CITTADINI COSTITUITI IN CONSORZI  
E LA NATURA E LA MISURA DEGLI  
INCENTIVI FISCALI PREVISTI PER LA  
CONCLUSIONE DI DETTI CONTRATTI



## PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

### L'OGGETTO

**Gestione** e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi  
**Diritto di prelazione** dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione

**Incentivi fiscali**

**Gestione**, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati

**Incentivi fiscali** direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento

**Opere di interesse locale**, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi;  
**Esecuzione delle opere** è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto



## **PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI**

### **I SOGGETTI**

**I soggetti che possono concludere i contratti di partenariato sociale sono microimprese, piccole e medie imprese**

#### **ATTENZIONE:**

Quest'ambito normativo è contiguo a quello disciplinato dal codice del terzo settore, Dlgs 117/2017, che ha razionalizzato il quadro di riferimento per i moduli attraverso i quali le amministrazioni pubbliche e, quelle locali in particolare, possono dare concreta attuazione a forme collaborative, in attuazione del principio di sussidiarietà, con organismi con differente configurazione giuridica, ma connotati dalla caratterizzazione dell'assenza dello scopo di lucro e da particolari regole della propria vita organizzativa, attestati dall'iscrizione nel registro unico nazionale, con il quale, necessariamente, andrà coordinato.

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

**D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36**

[codice contratti pubblici]

## Articolo 6.

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36

[codice contratti pubblici]

Articolo 6.

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

Le **Direttiva appalti** (2014/24/UE) contiene la nuova disciplina in materia di affidamento di **servizi sociali**, ma – in termini generali – fornisce un'indicazione fondamentale. Il riferimento è al Considerando n. **114**, riconosce la discrezionalità (legislativa) dello "Stato membro" nell'organizzazione dei servizi sociali. Da qui la "coesistenza" del Codice dei contratti pubblici (**CP**) con il Codice del Terzo settore (**CTS**).

Il **Consiglio di Stato**, con sentenza n. **1339 del 22 febbraio 2018** ed il **TAR** per la **Puglia**, **Lecce**, con sentenza n. **32 del 12/1/2018** hanno affermato alcuni principi importanti in ordine al rapporto fra CCP e CTS, nonché fra CCP e legislazione regionale (*fattispecie riguardava l'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario d'urgenza ad OdV*).

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36

[codice contratti pubblici]

## Articolo 6.

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

L'affidamento dei servizi sociali, di norma, è riconducibile a 4 ipotesi operative:

- 1) i servizi sono riconducibili a **“funzioni proprie”** dei Comuni;
- 2) i servizi oggetto della **pianificazione sociale di zona**;
- 3) i servizi attivati nell'ambito dell'**FSE**;
- 4) i servizi connessi a forme di **PPP**.

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36

[codice contratti pubblici]

## Articolo 6.

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

Programmazione, progettazione, affidamento ed erogazione dei servizi sociali:

- a) **autorizzazione/accreditamento** (Deliberazione ANAC n. 966/2016);
- b) **co-progettazione** (Deliberazione ANAC n. 32/2016);
- c) **convenzioni dirette con Associazioni**;
- d) **sovvenzioni** (disciplina sugli aiuti di Stato).

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

**D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36**

[codice contratti pubblici]

## **Articolo 6.**

**Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.**

Le forme di partenariato sociale attivabili dagli enti locali possono essere realizzate solo con enti del terzo settore e per attività di interesse generale comprese nella classificazione normativa del codice di settore.

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36

[codice contratti pubblici]

## Articolo 6.

**Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.**

Il Dlgs 117/2017 ha razionalizzato il quadro di riferimento per i moduli attraverso i quali le amministrazioni pubbliche (e quelle locali in particolare) possono dare concreta attuazione a forme collaborative, in attuazione del principio di sussidiarietà, con organismi con differente configurazione giuridica, ma connotati dalla caratterizzazione dell'assenza dello scopo di lucro e da particolari regole della propria vita organizzativa, attestati dall'iscrizione nel registro unico nazionale.

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

**D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36**

[codice contratti pubblici]

## **Articolo 6.**

**Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.**

La corretta gestione degli strumenti di partenariato regolati dal codice del terzo settore richiede tuttavia una loro precisa individuazione nella normativa, che li identifica nella co-progettazione (disciplinata dall'articolo 55) e nelle interazioni per la valorizzazione dei beni culturali (focalizzate negli articoli 71 e 89), nonché la corretta definizione dei contenuti del rapporto.

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36

[codice contratti pubblici]

## Articolo 6.

**Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.**

Per la co-progettazione occorre costituire una base di partenza, definita dall'ente locale in un documento progettuale, destinato a rappresentare il riferimento per la proposizione delle indicazioni da parte degli enti del terzo settore concorrenti alla procedura.

Il percorso deve essere adeguatamente pubblicizzato con un avviso, che disciplina lo sviluppo sulla base di una serie di elementi essenziali che devono essere esplicitati al fine di favorire le elaborazioni progettuali in modo compiuto, quali, ad esempio, le ragioni della scelta della co-progettazione, le esigenze sociali, le caratterizzazioni del contesto, ma anche i profili economici riferibili alla futura interazione collaborativa.

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

**D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36**

[codice contratti pubblici]

## **Articolo 6.**

**Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.**

Su tali aspetti risulta evidente la configurazione delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni come contributi, apportati seguendo lo schema previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990 e non equivalenti a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso (come esplicitato anche dall'agenzia delle Entrate).

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

**D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36**

[codice contratti pubblici]

## **Articolo 6.**

### **Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.**

Nel novero degli strumenti rientrano anche i partenariati per la valorizzazione dei beni culturali (collegati all'articolo 115 del Dlgs 42/2004), che sono attivabili con gli enti del terzo settore non per lo sviluppo di generiche attività promozionali, ma di specifiche attività volte a valorizzare il bene affidato.

In tale rapporto, conseguente anch'esso ad una procedura attivata con avviso pubblico, la collaborazione fa leva sull'affidamento in concessione all'ente del terzo settore del bene culturale, per un periodo non superiore a 50 anni.

Il partenariato sociale per la valorizzazione di beni culturali prevede un piano di gestione, comprensivo anche degli interventi di riqualificazione del compendio e correlato a un quadro dimostrativo dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

# DALLE DIRETTIVE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

**D. LGS 31 marzo 2023 , n. 36**

[codice contratti pubblici]

## **Articolo 6.**

**Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.**

Nel novero degli strumenti rientrano anche i partenariati per la valorizzazione dei beni culturali (collegati all'articolo 115 del Dlgs 42/2004), che sono attivabili con gli enti del terzo settore non per lo sviluppo di generiche attività promozionali, ma di specifiche attività volte a valorizzare il bene affidato.

In tale rapporto, conseguente anch'esso ad una procedura attivata con avviso pubblico, la collaborazione fa leva sull'affidamento in concessione all'ente del terzo settore del bene culturale, per un periodo non superiore a 50 anni.

Il partenariato sociale per la valorizzazione di beni culturali prevede un piano di gestione, comprensivo anche degli interventi di riqualificazione del compendio e correlato a un quadro dimostrativo dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

# PATRIMONIO CULTURALE

BENI  
CULTURALI


BENI  
PAESAGGISTICI

# ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE

## **D. LGS. 42/04 - Art. 111. Attività di valorizzazione**

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

## LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE



TUTELA

VALORIZZAZIONE

# LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE


TUTELA

DI COMPETENZA STATALE

## **Art. 4. Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale**

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'[articolo 118 della Costituzione](#), le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 5.

# LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE



TUTELA

VALORIZZAZIONE

# LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE

## CONCETTO DI VALORIZZAZIONE

*«OGNI ATTIVITÀ DIRETTA A MIGLIORARE LE  
CONDIZIONI DI CONOSCENZA E  
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E  
AMBIENTALI E A INCREMENTARNE LA FRUIZIONE»*

# LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE



# LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE

## ALLA LUCE DEL DECRETO «SEMPLIFICAZIONI»

D. LGS. 42/2004 - Art. 115. Forme di gestione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. **La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ~~delle attività di valorizzazione~~ ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi**, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, **mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti**. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

# LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE

## ALLA LUCE DEL DECRETO «SEMPLIFICAZIONI»

D. LGS. 42/2004 - Art. 115. Forme di gestione

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, **ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.**

# LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE

MODELLI OPERATIVI DI PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI



# LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE

## MODELLI OPERATIVI DI PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI

Approcci e modalità regolative per innescare processi di riutilizzo e valorizzazione del patrimonio				
	Approcci ordinari	problemi	Approcci da favorire	perché
procedure	1) alienazione,	1) domanda limitata di mercato; onerosità amministrativa; possibilità del recupero del Bene ma totale privatizzazione;	Procedure "negoziali" di tipo partenariale seguenti a	1) abbattimento oneri amministrativi;
	2) concessione in gestione; concessione di opere e gestione;	2) inefficace distinzione tra interesse pubblico ed interesse privato; scarsa flessibilità operativa; onerosità amministrativa; possibilità del recupero del Bene ma effetti di privatizzazione per tempi medio lunghi	1) manifestazioni d'interesse aperte per la ricerca di partner;	2) logica partenariale di interesse generale e co-progettazione pubblico-privata;
	3) affidamento di servizi	3) difficoltà predittive sui contenuti del servizio e sull'oggetto dell'appalto; scarsa flessibilità operativa; onerosità amministrativa; limiti di durata breve della gestione con rischi di interruzione dei servizi o di proroghe, ai limiti di legittimità, sino a nuova gara; nessuna centralità del Bene riposta invece nel servizio; possibilità limitate di recupero del Bene	2) analisi di proposte di partenariato conseguite anche in assenza di procedure specifiche avviate  come previsto dall'art 151 del D.Lgs. n. 50/2016	3) forte propensione alla sperimentazione e alla correzione di rotta nei contenuti delle attività di gestione;

4) ampia possibilità di attivare finalità d'uso di rilevanza sociale o culturale per la comunità;

6) estensione della durata (in media 40 anni) con migliore propensione agli investimenti così consentita anche a soggetti "not for profit" e più incisiva capacità di fund-raising da terzi

5) possibilità di recupero integrale di Beni in abbandono in tempi medio-lunghi e per lotti funzionali

# LA VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE

## MODELLI OPERATIVI DI PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI

Elementi distintivi tra procedure ordinarie e partenariati		
Elementi distintivi	Per le Procedure ordinarie	Per le Procedure partenariati ex art.151
Modalità operative	Per fatti, rigide	Per fatti, flessibili
Progettazione	A carico del soggetto pubblico (tranne che nel caso delle concessioni di valorizzazione) <b>almeno sino al livello definitivo</b>	Co-progettazione pubblico-privata
Durata	Medio-lunga per le concessioni, Medio-breve per gli appalti di servizi	Medio-lunga
Copertura finanziaria degli investimenti e della gestione	Solo Pubblico per gli appalti di servizi; potenzialmente mista nelle concessioni	Di norma mista ma senza oneri preventivi e non negoziati a carico dei bilanci pubblici; più incisive possibilità di fund-raising da terzi
Accessibilità e fruizione	Limitata dai contenuti contrattuali e in relazione alle attività caratteristiche e servizi erogati	Orientabile alla pubblica fruizione in relazione ai contenuti partenariati; possibilità di integrare il partenariato con soggetti ulteriori nell'arco della sua durata
Interesse pubblico	Riposto esclusivamente nella responsabilità dei soggetti pubblici; il suo focus è nella massimizzazione della redditività economica (aliquazione) o nella rilevanza dei servizi affidati (concessione di gestione o servizi in appalto)	Riposto nella responsabilità complessiva del partenariato, ciascun partner per il proprio ruolo; il focus ritorna sul Bene per il suo valore per la Comunità
Qualificazione dell'interesse privato	Massimizzazione della redditività dell'operazione	Consolidare attività caratteristiche, spesso sociali e/o culturali, facendosi carico del rischio del bene per la Comunità e anche di terze parti
Istituti concessori	Solo per le concessioni; la concessione che regola le condizioni d'uso del Bene disciplina il rapporto tra le parti	La concessione è solo un atto strumentale al perseguimento delle finalità del partenariato che è regolato dall'Accordo di partenariato
Cambi di destinazione d'uso	Facilitati solo nel caso di Concessioni di Valorizzazione	Facilitati
Modelli di governance prevalenti	Controllo del soggetto pubblico sulla buona esecuzione dei contenuti contrattuali	Aperto, flessibile, declinazione delle responsabilità dei partners nell'accordo; istituzione del tavolo tecnico/cabina di regia dei partners; coprogettazione
Sostenibilità	Piano di gestione ex ante con piano economico-finanziario allestito dal concedente/stazione appaltante e su cui il concessionario/appaltatore offre il suo esecutivo	Piani di gestione per lotti e programmazione su base annuale/triennale più pronta ad affrontare criticità e scostamenti
Complessità procedurale	Medio alta; contenuti tipicamente tecnico-amministrativi	Bassa ma ad alta intensità processuale nello sviluppo dei contenuti operativi



[webinar uncem]

**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

# **LEGGE DI BILANCIO 2025**

**LEGGE 30 dicembre 2024 , n. 207**



[webinar uncem]

# legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

## CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA

COMUNI, LE PROVINCE E  
LE CITTÀ  
METROPOLITANE DELLE  
REGIONI A STATUTO  
ORDINARIO, DELLA  
REGIONE SICILIANA E  
DELLA REGIONE  
SARDEGNA

140 milioni di euro  
per l'anno 2025



130 milioni di euro per  
l'anno 2025  
92%

290 milioni di euro per  
ciascuno degli anni dal  
2026 al 2028



260 milioni di euro per  
ciascuno degli anni dal  
2026 al 2028  
89%

490 milioni di euro per  
l'anno 2029



440 milioni di euro per  
l'anno 2029  
89%



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA

**788.** I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.



[webinar uncem]

**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

**CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA**

# **COME I COMUNI DEVONO CONTRIBUIRE AI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **Riduzioni di contributi ai Comuni**

La legge di Bilancio prevede numerose riduzioni di fondi destinati al finanziamento di investimenti dei Comuni (Art.1, commi 784-811). La tabella seguente riporta le linee di finanziamento oggetto delle riduzioni per ciascuno degli anni 2025-29 e per il totale 2030-37

**TAGLI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Comuni**

Legge di bilancio 2025		2025	2026	2027	2028	2029	totale 25-29	totale 30-37	totale 25-37
comma 796	Opere medie (co. 139 l. 145/18, riduzione)				200,0	200	<b>400,0</b>	200,0	<b>600,0</b>
co. 797, lett. a)	Contributi regionali obbligatori (co 134, quota comuni, azzerata)			213,2	213,2	213,2	<b>639,5</b>	992,6	<b>1.632,1</b>
comma 796	Piccoli Comuni (art. 30, co 14-bis, dl 34/19, azzerato)	115,5	139,5	113,5	139,5	139,5	<b>647,5</b>	1.175,5	<b>1.823,0</b>
co. 799, lett. a)	Rigenerazione urbana (co 42, l. 160, riduzione)			200,0	200,0	200	<b>600,0</b>	200,0	<b>800,0</b>
co. 799, lett. b)	Contr. Progettazione (co 51, l. 160/19, riduzione)	200,0	100,0	100,0	100,0	100	<b>600,0</b>	200,0	<b>800,0</b>
co. 800	PINQUA (co 443, l. 160/19, azzerato)					53,03	<b>53,0</b>	215,1	<b>268,1</b>
co. 801	Piccole opere fase 2 (co 44 l. 160/19, azzerato)					140	<b>140,0</b>	2.000,0	<b>2.140,0</b>
co. 802, lett. a)	Supporto enti sciolti per mafia (co 277, l. 205/17, azzerato)	5,0	5,0	5,0	5,0	5	<b>25,0</b>	40,0	<b>65,0</b>
co. 802, lett. b)	Fondo progettazione MIT (2018-30, azzerato)	29,9	30,0	30,0			<b>89,9</b>	-	<b>89,9</b>
<b>Totali</b>		<b>350,40</b>	<b>274,50</b>	<b>661,65</b>	<b>857,65</b>	<b>1.050,68</b>	<b>3.194,88</b>	<b>5.023,20</b>	<b>8.218,08</b>

**Le riduzioni ammontano a circa 3,2 miliardi di euro nel quinquennio 2025-29 e riguardano tutte le principali linee di intervento, oltre ad ulteriori 5 mld. di euro nel periodo 2030-37, per un totale complessivo di 8,2 mld. di euro.**

**TAGLI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Co**
**Legge di bilancio 2025**

		2027	2028	2029	totale 25-29	totale 30-37	totale 25-37
comma 796	Opere medie (co. 139 l. 145/18, riduzione)		200,0	200	<b>400,0</b>	200,0	<b>600,0</b>
co. 797, lett. a)	Contributi regionali obbligatori (co. 139 l. 145/18, azzerata)	213,2	213,2	213,2	<b>639,5</b>	992,6	<b>1.632,1</b>
comma 796	Piccoli Comuni (art. 30, co. 14-bis l. 145/18, azzerato)		113,5	139,5	<b>647,5</b>	1.175,5	<b>1.823,0</b>
co. 799, lett. a)	Rigenerazione urbana (co. 139 l. 145/18, riduzione)		200,0	200	<b>600,0</b>	200,0	<b>800,0</b>
co. 799, lett. b)	Contr. Progettazione (co. 139 l. 145/18, riduzione)	200,0	100,0	100	<b>600,0</b>	200,0	<b>800,0</b>
co. 800	PINQUA (co. 443, l. 160/19, azzerato)			53,03	<b>53,0</b>	215,1	<b>268,1</b>
co. 801	Piccole opere fase 2 (co. 44 l. 160/19, azzerato)			140	<b>140,0</b>	2.000,0	<b>2.140,0</b>
co. 802, lett. a)	Supporto enti sciolti per mafia (co. 277, l. 205/17, azzerato)	5,0	5,0	5	<b>25,0</b>	40,0	<b>65,0</b>
co. 802, lett. b)	Fondo progettazione MIT (2018-30, azzerato)	29,9	30,0	30,0	<b>89,9</b>	-	<b>89,9</b>
<b>Totali</b>		<b>350,40</b>	<b>274,50</b>	<b>661,65</b>	<b>857,65</b>	<b>1.050,68</b>	<b>3.194,88</b>
						<b>5.023,20</b>	<b>8.218,08</b>

*interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana*

**PNRR**

**Le riduzioni ammontano a circa 3,2 miliardi di euro nel quinquennio 2025-29 e riguardano tutte le principali linee di intervento, oltre ad ulteriori 5 mld. di euro nel periodo 2030-37, per un totale complessivo di 8,2 mld. di euro.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

Risultano in particolare azzerate le linee di contribuzione rivolte ai Comuni fino a 1.000 ab. (art.30, co. 14-bis, dl 34/2019), l'obbligo di finanziamento da parte delle Regioni (co. 134, l. 145/2018, i progetti per la qualità dell'abitare (PINQUA) e le "piccole opere" per gli anni successivi al PNRR, il fondo di supporto agli enti sciolti per infiltrazioni mafiose e il fondo a sostegno della progettazione gestito dal MIT.



[webinar uncem]

**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

**RIDUZIONE MOLTO IMPATTANTE (25-29)  
OLTRE ALTRI 5 MILIARDI (30-37)**

**ALIMENTAZIONE FONDO STATALE PER  
AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI STATO**

**RIDUZIONE DI MOLTE LINEE DI  
INVESTIMENTO CHE COINVOLGONO I COMUNI  
ANCHE PICCOLI**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **QUALI FINANZIAMENTI SONO RIDOTTI?**

- CONTRIBUTO DI PROGETTAZIONE**

*(Fondo destinato a finanziare la redazione di progetti finalizzati alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.)*



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **QUALI FINANZIAMENTI SONO RIDOTTI?**

- **RIGENERAZIONE URBANA**
- *200 MLN SU 750*



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### QUALI FINANZIAMENTI SONO RIDOTTI?

- **OPERE MEDIE**
- ***OPERE DI VALORE MEDIO BASSO CON RIDUZIONE DEL 30-35%***



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **QUALI FINANZIAMENTI SONO AZZERATI?**

- **CONTRIBUTI AI COMUNI PICCOLISSIMI (FINO A 1000 ABITANTI - EX DECRETO 34/19 – 60/80 MILA EURO ANNO PER COMUNE). NO PROGRAMMAZIONE PER PICCOLE OPERE**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **QUALI FINANZIAMENTI SONO AZZERATI?**

- **PINQUA (QUALITA' DELL'ABITARE)**

**PROGETTI PIU' RILEVANTI**

**DISPONIBILITA' DI 50 MLN ANNUI. RESTO DA PNRR**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **QUALI FINANZIAMENTI SONO AZZERATI?**

- **PICCOLE OPERE FASE 2 (c. 44 L. 160/19)**

**fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 per:**

**Sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.**

**Opere piccole distribuite a pioggia da 50 mila € per comuni sotto 5.000 ab. e fino a 250 mila € per comuni maggiori ab.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **QUALI FINANZIAMENTI SONO AZZERATI?**

- **CONTRIBUTI AI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA**
- **FONDO DI PROGETTAZIONE MIT**



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

**CON QUESTI TAGLI**

**SI PERDE LA FIDUCIA NELLA CAPACITA' DI  
PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI  
E L'ACCANTONAMENTO FORZOSO PREVISTO DALLA L.  
DI BILANCIO 2025, NEI COMUNI CHE HANNO MARGINI  
FINANZIARI E' CONTRO IL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA**



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

## **Riduzioni di contributi alle Città metropolitane e alle Province**

La legge dispone (co. 539-540) riduzioni di contributi agli investimenti di Città metropolitane e Province in materia di rete viaria locale per 295 mln. di euro nel periodo 2025-29 e per circa 1,1 mld. di euro tra il 2030 e il 2036.

Le riduzioni, pari complessivamente a circa 1,4 mld. riguardano i finanziamenti originariamente disposti con il co. 405 della legge 234/2021 e il co. 1076 della legge 205/2017



[webinar uncem]

**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

# **RIDUZIONE SPESE CORRENTI**



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### TAGLI DI PARTE CORRENTE - Comuni

Restrizioni da Lbil 2024 e 2025	L. Bilancio 24 (L.213/23, co 533)	L. Bilancio 2025 (co. 788-790)	Totale tagli correnti (**)
2025	300.000.000	130.000.000	430.000.000
2026	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2027	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2028	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2029	-	440.000.000	440.000.000
contributo da regolazione fondi Covid (co 508, Lbil 2024) 2025-28	- 160.392.624	-	- 160.392.624
<b>Totale 2025-29</b>	<b>739.607.376</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>2.089.607.376</b>

(\*) Per il 2025-29, il taglio ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti, o per il maggior ripiano di disavanzi (in caso di

(\*\*) Sono esclusi dalla gran parte dei tagli e degli obblighi di accantonamento circa 490 enti in crisi finanziaria, che subiscono solo quota parte del taglio già in vigore dal 2014 (per i Comuni, 100 mln. nel 2025 ex L. Bil 2021)



[webinar uncem]

**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

# MISURE PER I COMUNI



[webinar uncenm]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### Fondo affidamento minori

La legge di Bilancio prevede un contributo di parte corrente a sostegno delle spese dei Comuni **per l'affidamento per sentenza di minori e famiglie** in condizioni di fragilità (art. 1 commi 759-765). Il contributo è pari a **100 milioni annui nel triennio 2025-27** e viene ripartito annualmente entro il 31 marzo, sulla base di un decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il MEF, previa certificazione della spesa sostenuta l'anno precedente e tenendo conto delle particolari esigenze dei Comuni di minore dimensione demografica, spesso gravati da questi oneri in modo sproporzionato rispetto alla propria capacità finanziaria.

La norma, come modificata in Commissione Bilancio Camera, stabilisce che **tali risorse sono destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3%** (in luogo del 10% indicato inizialmente dal DDL Bilancio) **tra le spese sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale**. Rispetto al testo iniziale, è inoltre abolito il riferimento ai provvedimenti del giudice minorile *“intervvenuti nell'anno precedente”*, evitando così le distorsioni nella rilevazione della spesa dovute ai frequenti provvedimenti con efficacia pluriennale.

ASSISTENZA  
MINORI



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **✓ Fondo attività per minori in rieducazione (Art. 1, commi 766-768)**

**La norma prevede l'istituzione di un fondo per potenziare le attività a favore dei minori coinvolti in percorsi di rieducazione, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare previo parere della Conferenza Stato Città, verranno definite le modalità di utilizzo del fondo.**

SI TRATTA DI INTERVENTI OBBLIGATORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI  
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

✓ **La norma prevede la costituzione di un fondo per potenziare le attività a favore dei minori coinvolti in percorsi di rieducazione, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare previo parere della Conferenza Stato Città, verranno definite le modalità di utilizzo del fondo.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **Fondo di solidarietà comunale**

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### Incremento Fondo di solidarietà comunale

Si dispone (Art.1, commi 753-758) **un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per 56 mln. incrementalmente annui dal 2025 al 2030**, che permetterà di contenere il “taglio perequativo” subito da quasi 4mila Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a fronte degli incrementi di risorse previsti a favore dei Comuni meno dotati secondo gli attuali criteri perequativi. Il miglioramento è stimabile tra il 40 e il 50% della riduzione che sarebbe applicata in caso di regolazione esclusivamente *orizzontale* del FSC. .



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **Incremento Fondo sperimentale di riequilibrio**

**Le Città metropolitane e le Province** sono beneficiati da **un'anticipazione di erogazione di risorse (art.1, co. 773-774) già stanziata** dalla legge di bilancio per il 2022, **pari a 50 mln. annui dal 2025 al 2030**, a parità di importo a regime (600 mln. di euro dal 2031).

La norma prevede il riparto di questo incremento, con riferimento agli anni 2025-27 con un provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo 2025. È tuttavia probabile che il riparto sia attivato prima di tale data, contestualmente alla determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per lo stesso triennio (commi 783-784 della legge 178/2020).



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### Incremento Fondo TPL

**L'incremento di 120 mln. previsto per il Fondo TPL** (Art. 1, commi 730-736) beneficerà in quota parte gli enti locali che esercitano le funzioni di trasporto pubblico locale.



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

**Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 1,  
commi 775-778)**

**ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, è attribuita un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.**

**La norma è destinata agli enti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata, per i quali l'Organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

**Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 1,  
commi 775-778)**

**L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, mentre l'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

**Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 1,  
commi 775-778)**

**La norma prevede inoltre che la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

**Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 1,  
commi 775-778)**

**PERMETTE DI AVERE SOLDI PER L'ORGANO DI  
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIO MA:**

- **SONO SOLDI CHE VANNO RESTITUITI (Interessi BTP)**
- **NON E' RISOLUTIVA**
- **PER ALCUNI COMUNI NON SOSTENIBILE IN TERMINI DI  
RESTITUZIONE (soprattutto comuni piccoli e molto piccoli)**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

**Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti (Art. 1, commi 769-771)**

**La norma prevede inoltre che la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale.**



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti (Art. 1, commi 769-771)**

Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **un fondo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di rafforzare**, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei **piccoli Comuni in difficoltà finanziaria**.

- I contributi sono destinati ai Comuni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- a) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
  - b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
  - e) classificazione di Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;
  - d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a  
3000 abitanti (Art. 1, commi 769-771)

- **ANCHE PER QUESTO INTERVENTO VALGONO LE CONSIDERAZIONI SVOLTE PER IL CONTRIBUTO AI COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO**
- **SOPRATTUTTO PER LE AREE INTERNE SI TRATTA DI INTERVENTI SPOT CHE NON AIUTANO (VEDI SPOPOLAMENTO)**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **RIGENERAZIONE URBANA E OPERE MEDIE**

#### **✓ Rigenerazione urbana (Art. 1, commi 805-808)**

**Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 dei Comuni per la realizzazione di opere per le quali, alla data del 15 settembre 2024, abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.**

**Vengono inoltre - sempre per finanziamenti di investimenti di rigenerazione urbana previsti dalla legge di bilancio n. 234/2021- prorogati i termini per la stipulazione dei contratti al 31 marzo 2025 e l'eventuale revoca al 15 maggio 2025.**

#### **✓ Opere medie (Art. 1, commi 805-808)**

**La norma prevede che per le cd. "Opere medie" (art. 1, co. 139 e ss., l. 145/2018), non si proceda a revoca degli interventi oggetto di contributo con il DM Interno 16 luglio 2022.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **INFRASTRUTTURE E TPL**

- ✓ **Incremento finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti (Art. 1, comma 527)**

**Aumenta la dotazione del fondo per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, previsto nelle legge di bilancio per il 2024, portandola a 17,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **INFRASTRUTTURE E TPL**

#### **✓ Rinnovo bus TPL (Art. 1, comma 526)**

**La norma, al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus per i servizi di TPL locale e regionale, prevede che Regioni e Città metropolitane possano utilizzare le risorse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nell'ambito del PSNMS anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della classe più recente. Ciascuna Regione o Città può utilizzare per tale fine una quota non superiore al 25% delle risorse attribuitegli complessivamente per il quinquennio 2024-2028 e, fermo restando questo limite, utilizzare anche le risorse stanziati nel rispettivo programma di investimento per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano.**



[webinar uncom]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

- ✓ **Fondo destinato ai Comuni per il contrasto povertà alimentare a scuola (Art. 1, commi 105-106)**

**La norma istituisce un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il contrasto della povertà alimentare a scuola. Il fondo è destinato ai Comuni per erogare contributi a favore dei nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. Con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con MIM e MEF vengono stabilite le modalità e i criteri di riparto del fondo.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **✓ Fondo morosità incolpevole (Art. 1, commi 117-119)**

**La norma rifinanzia il Fondo per la morosità incolpevole di 10 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026. Entro 30 giorni si provvede ad individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse, pena il definanziamento, per l'erogazione entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. Oltre ai requisiti già stabiliti dalla legge, è necessario che permanga lo stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.**



[webinar uncom]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA



- ✓ **Fondi in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale (Art. 1, comma 898 e 890)**

La norma istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo di parte corrente con una dotazione di 31.967.000 per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità, e di riqualificazione ambientale.

All'assegnazione delle risorse e alla individuazione dei criteri si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA



### WELFARE

- ✓ **Modalità utilizzo fondo unico inclusione disabilità (Art. 1, comma 234)**

**La norma stabilisce che i criteri generali per l'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo, siano definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il MEF e con gli altri Ministri competenti per materia. Prevede inoltre che l'utilizzo del Fondo avvenga in coerenza con i criteri determinati dai suddetti decreti, tramite ulteriori provvedimenti adottati secondo le stesse modalità.**



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

SCUOLA

Modalità utilizzo fondo unico inclusione disabilità (Art. 1, comma 234)

### ✓ Istituzione fondo sostegno attività educative (Art. 1, commi 213-216)

La norma istituisce il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali a bambine/i e adolescenti, con una dotazione complessiva di 10,5 mln di euro per il triennio 2025-2027: 3 milioni per il 2025, 3,5 per il 2026 e 4 per il 2027. Il fondo finanzia le iniziative dei Comuni che possono essere svolte, anche attraverso accordi con i Comuni limitrofi e con il coinvolgimento del terzo settore, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministero dell'intero e dell'economia e delle finanze da saranno le complessive modalità attuative della norma.



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

✓ **Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (Art. 1, commi 209 - 210 - 211 - 212)**

**Dal 2025 l'importo percepito come assegno unico universale, ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido, non sarà più incluso nel calcolo dell'ISEE.**

**Viene meno la limitazione all'accesso del bonus asili nido: non è più necessario, infatti, avere un altro figlio di età inferiore ai 10 anni per beneficiare dell'importo massimo del bonus ed inoltre il bonus viene concesso con un ISEE fino a 40 mila euro, grazie a queste misure i comuni potranno vedere incrementate le loro entrate da compartecipazione degli utenti.**

**È incrementata, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con un importo di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, di 197 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.**

**Inoltre, è prevista una semplificazione e razionalizzazione delle procedure di riconoscimento ed erogazione del bonus nido per il quale è richiesta l'esibizione di fattura da parte del richiedente. Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'INPS acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.**



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

## **CULTURA**

✓ **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Art. 1, comma 608)**

La norma al fine di sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, prevede che la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo sia incrementata di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministero della cultura sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma.



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **SICUREZZA E LEGALITÀ**

- ✓ **Incremento del fondo per la legalità (Art. 1, comma 772)**

**La norma incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.**



[webinar uncom]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**

#### **✓ Attività venatoria (Art.1, comma 550)**

La norma reca disposizioni in merito all'esercizio dell'attività venatoria. In particolare, stabilisce che l'esercizio venatorio è autorizzato dalla legge n. 157/1992 per ciascuna intera annata venatoria. Dispone inoltre che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblichino il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e che siano stabilite con DPCM le variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, sentiti l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Stabilisce che il termine di impugnazione dei calendari venatori è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino della regione e che le associazioni venatorie riconosciute siano parti necessarie del giudizio. Dispone infine che, qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria sia consentita e riacquistino efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna Regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**

#### **✓ Contributo interventi conseguenti alle analisi di vulnerabilità sismica**

(Art.1, commi 694-703)

La norma autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui dal 2025 al 2029 per favorire la riduzione della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata che non è oggetto dei contributi per la ricostruzione post-calamità. Le risorse sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale risulti di maggiore vulnerabilità sismica. Il contributo viene concesso per metro quadrato della superficie dell'edificio e non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Vengono inoltre stabilite le modalità di presentazione della domanda e la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio. Inoltre, in caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di un progetto unitario per l'intero edificio. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo. I contributi in oggetto sono erogati al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica. Inoltre, con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il MEF, vengono definiti: i criteri di riparto delle risorse tra i comuni interessati; le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, le modalità di presentazione delle domande; i termini di conclusione degli interventi, i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni. A tali oneri si provvede tramite l'autorizzazione di spesa prevista nel Fondo del MEF in materia di finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Infine, si prevede un incremento a 3 milioni 800mila euro per il 2025 dei fondi destinati alla Regione Campania per gli interventi di ripristino e riqualificazione sismica finalizzati a garantire la continuità dell'attività scolastica. A tali oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per gli anni 2024 e 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. A tal fine, viene prorogata fino al 31 dicembre 2025 l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**

- ✓ **Rimessa in efficienza opere idrauliche (Art. 1, commi 708)**

**La norma dispone il rifinanziamento per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per 2 milioni di euro per il 2027 del Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**

- ✓ **Fondo per la valorizzazione del mare (Art.1, comma 725)**

**La norma prevede l'istituzione di un fondo con risorse pari a 3 milioni di euro per il 2025 e di 5 milioni di euro annui per gli anni successivi, volto alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine. I settori di intervento ammissibili e i criteri per il riparto saranno definiti con decreto della Presidenza o del Ministero del Mare, in accordo con il MEF e sentito il CIPO.**



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### PERSONALE

#### TURN OVER

**ELIMINAZIONE DELLA NORMA DEL RITORNO AL TURN-OVER DEL 25% per comuni e città metropolitane con più di 20 dipendenti**

Alcune Pubbliche Amministrazioni potranno continuare ad **assumere senza limitazioni**. Ovvero, se prima il Governo aveva previsto che, dal 1° Gennaio 2025, le PA avrebbero potuto sostituire **solo il 75% del personale cessato l'anno precedente**, con gli emendamenti approvati, questa limitazione verrà mantenuta solo per alcune amministrazioni. Per altre PA, invece, sarà possibile sostituire il **100% dei dipendenti che lasciano il servizio** (es. vanno in pensione).

ASSUNZIONI



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

## PERSONALE

## TURN OVER

823. All'[articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista è pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente».



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### PERSONALE

#### In pensione a 70 anni: quali dipendenti

Partiamo dall'individuazione di dipendente coinvolti. Innanzitutto, c'è da specificare che nessun impiegato statale potrà fare richiesta di rimanere a lavorare fino a 70 anni. In caso di bisogno sarà l'amministrazione a chiedergli il consenso al rinvio del pensionamento.

Le PA potranno trattenere solo i dipendenti migliori, almeno secondo quanto testimoniato dai giudizi di «ottimo», «eccellente» o analoghi, nelle valutazioni delle performance. Il prescelto poi potrà scegliere se acconsentire o meno a rimanere a lavorare: non c'è nessun obbligo.

IN  
PENSIONE?



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

## PERSONALE

**165.** Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'[articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183](#). Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.



[webinar uncem]

**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

# **CANONE UNICO PATRIMONIALE**

,



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **Tributi locali: cos'è il canone unico patrimoniale**

**Quello dei tributi locali era il regno delle sigle:  
Tosap, Cosap, Icp, Dpa, Cimp ed altre ancora.  
Finché qualcuno ha deciso di raggrupparle in  
una sola: il Cup.**

,



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **Tributi locali: cos'è il canone unico patrimoniale**

**Stiamo parlando di una tassa dovuta a Comuni, Province o Città metropolitane, a seconda del contesto in cui ci si trova, dovuta per la concessione e l'autorizzazione ad occupare uno spazio pubblico o ad esporre un cartellone pubblicitario. In pratica, «unico» perché contiene tutte quelle altre sigle elencate prima, cioè le vecchie Cosap, Tosap, Dpa, ecc.**



[webinar uncem]

**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **Tributi locali: Canone unico patrimoniale**

il canone è dovuto per:

**l'occupazione, anche abusiva, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;**

**la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale o all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.**



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

## **Tributi locali: Canone unico patrimoniale**

**Nonostante il presupposto sia duplice, è esclusa la possibilità di una doppia imposizione: l'applicazione del Cup dovuto in ragione della diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del Cup dovuto per le occupazioni. In altre parole: o si paga l'una o si paga l'altra ma mai entrambe insieme.**

**Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, il Cup è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.**



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **Tributi locali: Canone unico patrimoniale**

Come si calcola il canone unico patrimoniale?

Se l'oggetto della richiesta di autorizzazione è l'occupazione di suolo pubblico, il canone unico patrimoniale viene calcolato in base a:

la durata dell'occupazione;

la superficie in metri quadrati;

la tipologia e la finalità dell'occupazione;

la zona del territorio interessata.

Se, invece, si tratta di un Cup relativo alla pubblicità, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva in metri quadrati del mezzo pubblicitario. Sono escluse le superfici inferiori a 300 cm<sup>2</sup>.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

comma 817 prevedendo che la possibilità di variare il gettito del CUP – fermo restando il totale del gettito pari a quello del 2019 – attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

## LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160

818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### CANONE UNICO

Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico

Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

## LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160

819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

NO DOPPIA  
IMPOSIZIONE  
CANONE UNICO

### LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160

820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



comma 821, lett.d) prevedendo che il regolamento che disciplina il CUP deve indicare la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il Comune continui a svolgere tale servizio;

a)  
b)

- c) i criteri per la redazione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori a 10.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



- comma 821, lett f), prevedendo che sempre con regolamento, i Comuni possono ridurre fino alla metà in canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private;
- a)
  - b)
  - c) i criteri superiori
  - d) la superficie degli impianti al comune al servizio delle pubbliche affissioni;
  - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
  - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
  - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160

#### INTERVENTO COMUNE

822. Gli enti **procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione** o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

**LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

### **CANONE: COME SI DETERMINA**

Durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione

Maggiorazione per eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Passi carrabili moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale



[webinar uncom]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità



[webinar uncem]

## **legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA**

comma 825, laddove si precisa che il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario. Ed inoltre che in caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

**LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:



**LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa *standard* di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa *standard* di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Classificazione dei comuni	Tariffa <i>standard</i>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

**LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160

Classificazione dei comuni	Tariffa <i>standard</i>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe *standard* annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

**LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa *standard* prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.



[webinar uncom]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1



# PUBBLICI SERVIZI

**LEGGE 11 settembre 2019 , n. 160**

831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

### **LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160**

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. **Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.** Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

### **Potenziamento riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 779)**

Si dispone che per maggiore gettito accertato e riscosso si deve intendere l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal Comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente, cioè il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.

Ai fini del calcolo dell'incentivazione ammissibile devono essere pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, che in assenza dell'attività di recupero tributario comunale non ci sarebbero state. Tale chiarimento ha la natura di interpretazione autentica del comma 1091 e permette di superare difformi interpretazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti.



[webinar uncem]  
**legge di bilancio  
e correttivo appalti  
novità per enti e PA**

### **Potenziamento riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 779)**

Si ricorda che con la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), al comma 1091 dell'art.1, è stata prevista la possibilità, per i Comuni che abbiano approvato nei termini il bilancio di previsione e il rendiconto, di "prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, **sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75**".

La norma prevede pertanto un meccanismo che permette l'accantonamento di una quota del gettito tributario che potrà essere poi utilizzata per potenziare la gestione delle entrate. **Tale potenziamento può comprendere anche una ulteriore alimentazione del Fondo per gli incentivi al personale impegnato nel raggiungimento degli obiettivi delle entrate, in deroga agli ordinari limiti del salario accessorio.**



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **MILLE PROROGHE**

**decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202**

Commissione Affari Costituzionali del Senato

*Proroga termini efficacia deliberazioni fiscali degli enti locali (Art. 1, commi 2 bis-2 ter)*

- **PROROGA PER l'anno 2024, il termine di inserimento nel portale del MEF, delle delibere tariffarie dei Comuni che viene spostato dal 14 ottobre al 30 novembre 2024.**
- **Inoltre,  la modifica al comma 73 della legge di bilancio 2024 (n.213 del 2023), l'eventuale differenza positiva dell'IMU che i contribuenti dovevano versare entro il 16 dicembre 2024, è dovuta entro il 28 febbraio 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi.**



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **MILLE PROROGHE**

**decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202**

Commissione Affari Costituzionali del Senato

*Proroga termini per la realizzazione di medie opere (Art. 1, comma 6 bis)*

- **DIFFERIMENTO** dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l'anno 2021, a favore dei Comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. medie opere).



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **MILLE PROROGHE**

### **decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202**

Commissione Affari Costituzionali del Senato

*Alleggerimento oneri da indebitamento degli enti locali (Art. 3, comma 14 quinquies)*

- La norma consente agli enti locali, in considerazione dell'emergenza energetica in corso, di poter effettuare, anche nell'anno 2025, operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. Inoltre stabilisce, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, che la eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nell'anno 2023, 2024 e 2025 possa avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 del TUEL, **fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.**

## Art. 204. Regole particolari per l'assunzione di mutui

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

- a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
- b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno; (lettere a) e b), così modificate dall'articolo 1, comma 68, legge n. 311 del 2004)

### **c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;**

- d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
- e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
- f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto.

scadenza nell'anno 2023, 2024 e 2025 possa avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 del TUEL, **fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.**



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **MILLE PROROGHE**

**decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202**

Commissione Affari Costituzionali del Senato

*Proroga per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici ed asili nido (Art. 5, commi 4 ter-4 quinquies)*

- **Rimessione in termini al 31 dicembre 2027 per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e degli asili nido.**



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### MILLE PROROGHE

decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202

Commissione Affari Costituzionali del Senato

### *Albo educatori (Art. 10, commi 8 quinquies- 8 sexies)*

- La norma approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato **posticipa al 31 marzo 2025** il termine della fase transitoria per l'**iscrizione all'albo degli educatori professionali** per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, così da consentire agli educatori di operare per tutto l'anno scolastico 2024/2025. La norma stabilisce altresì che fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia **che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi** possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla **legge 15 aprile 2024, n. 55** (Legge che ha introdotto disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali).<sup>2025</sup>



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **MILLE PROROGHE**

**decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202**

Commissione Affari Costituzionali del Senato

## *Immobili agenzia del demanio (comma 3)*

- La norma proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i Comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.



[webinar uncem]

## legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

### **MILLE PROROGHE**

**decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202**

Commissione Affari Costituzionali del Senato

## *IVA Enti del Terzo Settore (comma 10)*

- La norma proroga al 1 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.



[webinar uncem]

# legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**CLAUDIO LUCIDI**

11 Marzo 2025

188